

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA.

Disegno di legge regionale

Istituzione dell'Osservatorio Regionale per la Sicurezza e la Coesione Sociale

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1 – Finalità

1. La Regione Autonoma della Sardegna istituisce l'Osservatorio Regionale per la Sicurezza e la Coesione Sociale, di seguito denominato "Osservatorio", con lo scopo di fornire alla Regione e agli enti locali un luogo permanente di analisi, valutazione e supporto tecnico in materia di sicurezza urbana-rurale, territoriale e sociale.
2. L'Osservatorio promuove un modello di sicurezza fondato sulla conoscenza, sulla prevenzione, sulla cooperazione istituzionale e sulla partecipazione delle comunità locali, nel rispetto delle competenze statali in materia di ordine pubblico e sicurezza pubblica.
3. L'azione dell'Osservatorio è orientata ai seguenti obiettivi:
 - a) sostenere gli enti locali nella programmazione e attuazione di politiche di sicurezza integrata;
 - b) favorire l'integrazione delle politiche di sicurezza con le altre politiche pubbliche regionali;
 - c) valorizzare il contributo delle compagnie barracellari, delle polizie locali, del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e degli altri soggetti che concorrono alla sicurezza del territorio;
 - d) promuovere la cultura della legalità e la cittadinanza attiva attraverso iniziative formative ed educative;
 - e) sviluppare la collaborazione con le università e i centri di ricerca per l'analisi scientifica dei fenomeni territoriali, con particolare attenzione alla resilienza climatica, ai rischi ambientali della biodiversità e degli ecosistemi, alla pressione turistica stagionale.

Art. 2 – Compiti dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni: a) raccolta, analisi e interpretazione dei dati relativi alla sicurezza urbana e territoriale provenienti da comuni, unioni di comuni, polizie locali, compagnie barracellari, istituzioni scolastiche e universitarie, istituti di vigilanza privata e realtà del terzo settore; b) monitoraggio dell'evoluzione delle criticità urbane e rurali, delle vulnerabilità sociali, dei fenomeni di degrado territoriale e dei rischi ambientali, della biodiversità e degli ecosistemi; c) elaborazione di analisi, studi e rapporti periodici per delineare un quadro aggiornato delle esigenze regionali in materia di sicurezza e coesione sociale; d) supporto tecnico agli enti locali nella predisposizione di piani integrati di sicurezza urbana e nella progettazione di interventi di prevenzione; e) promozione e coordinamento di attività di ricerca scientifica sui fenomeni che incidono sulla sicurezza e sulla coesione sociale;

- f) sostegno a iniziative formative rivolte agli operatori pubblici e privati della sicurezza; g) collaborazione con istituzioni scolastiche, universitarie e sindacali per la diffusione della cultura della legalità; h) valorizzazione e diffusione delle buone pratiche sperimentate nel territorio regionale e in altri contesti nazionali e internazionali; i) promozione di iniziative di sensibilizzazione e partecipazione della cittadinanza attiva.
2. Nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, l'Osservatorio promuove una collaborazione strutturata tra soggetti pubblici e istituti di vigilanza privata, riconoscendo il valore della presenza territoriale, delle competenze tecniche e del contributo informativo delle guardie particolari giurate, autorizzate secondo la normativa statale vigente, per il supporto alla prevenzione, alla tutela dei siti sensibili e alla protezione partecipata del territorio. Tale collaborazione non attribuisce funzioni di polizia, che rimangono di esclusiva competenza statale o regionale (Polizia Locale, Forestale, Barracelli), ma integra e rafforza le capacità conoscitive e preventive degli enti locali e degli organismi regionali di sicurezza.
 3. L'Osservatorio valorizza il ruolo delle compagnie barracellari, organismi storici della Sardegna disciplinati dalla legge regionale 15 luglio 1988, n. 25, e delle polizie locali, favorendo la loro formazione continua, la diffusione delle migliori pratiche operative e il miglioramento degli strumenti tecnici a loro disposizione.
 4. L'Osservatorio sviluppa forme stabili di collaborazione scientifica con l'OSCRIM - Osservatorio Sociale sullo Sviluppo e sulla Criminalità in Sardegna, attivo presso l'Università degli Studi di Sassari, e con le altre università della Regione, attraverso convenzioni, protocolli d'intesa e progetti congiunti di ricerca, nel rispetto delle reciproche funzioni e ambiti di competenza. Di concerto con le università e i centri di ricerca, definisce un set di indicatori omogenei per la valutazione delle politiche di sicurezza integrata e di coesione sociale.
 5. L'Osservatorio adotta protocolli standard per la raccolta, la gestione e la condivisione dei dati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, e favorisce l'utilizzo di piattaforme digitali e cruscotti informativi accessibili, in modo regolamentato, agli enti locali e ai soggetti istituzionali coinvolti.

Art. 3 – Composizione

1. L'Osservatorio è composto da:
 - a) il rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di enti locali, in possesso di comprovata competenza nei settori della sicurezza integrata e delle politiche locali, documentata da titoli di studio e/o esperienza professionale specifica pluriennale, con funzioni di presidente;
 - b) un rappresentante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Autonoma della Sardegna;
 - c) due rappresentanti designati dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Sardegna;
 - d) due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative delle forze di polizia operanti nel territorio regionale;
 - e) un rappresentante delle compagnie barracellari, designato secondo modalità stabilite con decreto del Presidente della Regione;
 - f) un rappresentante delle università della Sardegna, designato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Sarde o organismo equivalente;
 - g) un esperto in possesso di comprovata competenza nei settori della sicurezza urbana, sociale e territoriale, documentata da titoli di studio e/o esperienza professionale specifica di almeno cinque anni, nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali;
 - h) un rappresentante del terzo settore attivo nella prevenzione del disagio sociale e nella promozione della legalità, designato dal Forum del Terzo Settore della Sardegna o organismo equivalente;
 - i) un rappresentante degli istituti di vigilanza privata operanti nel territorio regionale, individuato tra le organizzazioni imprenditoriali più rappresentative del settore a livello nazionale che abbiano articolazioni regionali;
 - l) due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali regionali

maggiormente rappresentative del settore della vigilanza privata; m) due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative del settore Compagnie Barracellari.

2. La presenza di un rappresentante degli istituti di vigilanza privata nell'Osservatorio risponde alla finalità di valorizzare l'esperienza operativa del settore, rafforzare la cooperazione con gli enti pubblici secondo il principio di sussidiarietà orizzontale e garantire un approccio integrato alle politiche di sicurezza dell'Isola, nel rispetto delle competenze statali in materia di ordine pubblico.
3. La partecipazione all'Osservatorio è svolta a titolo gratuito. Ai componenti è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per la partecipazione alle riunioni, secondo la normativa regionale vigente.
4. L'Osservatorio può invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, ulteriori esperti, rappresentanti istituzionali o di organizzazioni della società civile, quando ciò sia ritenuto necessario per l'approfondimento di specifiche tematiche.
5. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, previa acquisizione delle designazioni di cui al com. 1.
6. L'Osservatorio dura in carica per la legislatura regionale e i componenti possono essere riconfermati.
7. L'Osservatorio adotta un proprio regolamento interno per la disciplina del funzionamento, delle modalità di convocazione e di adozione delle decisioni.
8. La Regione assicura, nel rispetto dell'autonomia degli enti e delle organizzazioni designanti, un periodico rinnovo parziale dei componenti dell'Osservatorio, al fine di garantire continuità e, al contempo, l'apporto di nuove esperienze e competenze.

Art. 4 – Struttura tecnica di supporto

1. L'Osservatorio si avvale di una struttura tecnica di supporto istituita presso la Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. La struttura tecnica di supporto svolge le seguenti funzioni: a) raccolta, elaborazione e gestione dei dati relativi alla sicurezza urbana e territoriale; b) istituzione e gestione della banca dati regionale sulla sicurezza integrata; c) coordinamento delle attività con gli enti locali, le compagnie barracellari, le polizie locali, il corpo forestale regionale e gli altri soggetti coinvolti; d) predisposizione di rapporti periodici, studi e documenti tecnici su richiesta dell'Osservatorio; e) organizzazione delle attività formative, dei convegni e delle iniziative promosse dall'Osservatorio; f) gestione delle relazioni con l'OSCRIM, con le università della Sardegna e con altri enti di ricerca; g) predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 5; h) supporto amministrativo e organizzativo all'attività dell'Osservatorio.
3. La struttura tecnica di supporto assicura la continuità operativa dell'Osservatorio e garantisce adeguate competenze professionali nelle attività di ricerca, monitoraggio, analisi statistica, utilizzo di tecnologie digitali, comunicazione e supporto tecnico-giuridico.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può individuare forme di collaborazione con l'OSCRIM e con altri centri di ricerca universitari per il supporto tecnico-scientifico alle attività della struttura.

Art. 5 – Relazione annuale

1. Entro il 30 giugno di ogni biennio l'Osservatorio trasmette alla Giunta regionale e al Consiglio regionale una relazione biennale contenente: a) l'analisi approfondita dei fenomeni che incidono sulla sicurezza urbana-rurale e territoriale in Sardegna; b) la valutazione dello stato

di attuazione delle politiche regionali e locali in materia di sicurezza integrata; c) la mappatura delle criticità territoriali e delle vulnerabilità sociali; d) la valutazione delle attività realizzate nel periodo di riferimento dall'Osservatorio; e) proposte di intervento per il miglioramento delle strategie territoriali e per il rafforzamento della cooperazione istituzionale; f) l'indicazione delle priorità per la programmazione regionale nel biennio successivo; g) una sezione dedicata alle buone pratiche sperimentate nel territorio regionale e in altri contesti nazionali e internazionali; h) un'analisi comparativa con altre realtà regionali e con esperienze europee significative, ove disponibili; i) valutazioni sull'impatto degli interventi regionali di sicurezza integrata e coesione sociale.

2. La relazione biennale è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e costituisce lo strumento principale per orientare la programmazione regionale in materia di sicurezza urbana e coesione sociale, garantendo la trasparenza e la verificabilità delle politiche pubbliche.
3. L'Osservatorio elabora, con cadenza almeno semestrale, un aggiornamento sintetico dei principali indicatori e delle criticità emerse, comprensivo di cartografie e rappresentazioni territoriali, da pubblicare sul sito istituzionale della Regione e da mettere a disposizione degli enti locali e dei soggetti istituzionali interessati.
4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione biennale, trasmette al Consiglio regionale una propria relazione sullo stato di attuazione delle politiche regionali di sicurezza integrata, dando conto delle iniziative assunte o programmate in relazione alle indicazioni dell'Osservatorio.

Art. 6 – Collaborazione con l'OSCRIM e le università

1. La Regione promuove e sostiene la collaborazione tra l'Osservatorio e l'OSCRIM - Osservatorio Sociale sullo Sviluppo e sulla Criminalità in Sardegna, attivo presso l'Università degli Studi di Sassari, nonché con le altre università della Sardegna, al fine di garantire un approccio scientifico rigoroso nell'analisi dei fenomeni territoriali e nella valutazione delle politiche.
2. La collaborazione di cui al comma 1 può prevedere: a) lo scambio di dati, informazioni e risultati di ricerca; b) la realizzazione di studi, ricerche e indagini congiunte; c) l'organizzazione di seminari, convegni e attività formative; d) la partecipazione reciproca a progetti di ricerca nazionali e internazionali; e) il supporto scientifico alla predisposizione della relazione annuale; f) la promozione di tesi di laurea, dottorati di ricerca e assegni di ricerca sui temi della sicurezza territoriale in Sardegna.
3. Le forme e le modalità della collaborazione sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate tra la Regione e le università interessate, nel rispetto della reciproca autonomia e delle rispettive competenze istituzionali.

Art. 7 – Banca dati regionale sulla sicurezza integrata

1. La struttura tecnica di supporto istituisce e gestisce una banca dati regionale sulla sicurezza integrata, finalizzata alla raccolta sistematica di informazioni quantitative e qualitative sui fenomeni che incidono sulla sicurezza urbana e territoriale.
2. La banca dati raccoglie, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, informazioni provenienti da: a) enti locali e unioni di comuni; b) polizie locali; c) compagnie barracellari; d) Corpo forestale e di vigilanza ambientale; e) istituzioni scolastiche e universitarie; f) servizi sociali territoriali; g) altri soggetti pubblici e privati che collaborano con l'Osservatorio.

3. I dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per finalità di studio, ricerca, programmazione e valutazione delle politiche pubbliche, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale di attuazione.
4. L'accesso ai dati della banca dati da parte di enti di ricerca, università e amministrazioni pubbliche è disciplinato con apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Osservatorio, che definisce livelli di accesso, procedure di anonimizzazione e criteri di sicurezza informatica.

Art. 8 – Risorse finanziarie

1. La Regione Autonoma della Sardegna assicura le risorse necessarie al funzionamento dell'Osservatorio mediante gli stanziamenti previsti nei pertinenti capitoli del bilancio regionale.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a: a) il funzionamento della struttura tecnica di supporto; b) la realizzazione delle attività di studio, ricerca e monitoraggio; c) l'organizzazione di iniziative formative, convegni e seminari; d) la redazione e pubblicazione della relazione annuale; e) la gestione della banca dati regionale sulla sicurezza integrata; f) il rimborso delle spese ai componenti dell'Osservatorio; g) la stipula di convenzioni con università ed enti di ricerca.
3. La Regione può integrare i finanziamenti di cui al comma 1 attraverso: a) fondi europei destinati alla sicurezza urbana, alla coesione sociale e alla prevenzione; b) fondi nazionali destinati alla sicurezza territoriale e alle politiche integrate; c) risorse derivanti da accordi e convenzioni con enti pubblici e privati; d) contributi di enti locali, fondazioni e altri soggetti interessati alle attività dell'Osservatorio.
4. Per il primo anno di attività, la Giunta regionale quantifica le risorse necessarie all'avvio dell'Osservatorio e alla costituzione della struttura tecnica di supporto nell'ambito della prossima legge di bilancio.

Art. 9 – Norma transitoria

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, acquisisce le designazioni previste dall'articolo 3 e procede alla nomina dei componenti dell'Osservatorio.
2. Entro trenta giorni dalla nomina, l'Osservatorio si insedia e procede all'adozione del proprio regolamento interno.
3. Entro centoventi giorni dall'insediamento, l'Osservatorio presenta alla Giunta regionale un programma triennale di attività e un piano operativo per il primo anno, con l'indicazione delle priorità, delle metodologie di lavoro e delle risorse necessarie.

Art. 10 – Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.